



# *Ministero della Salute*

## **DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione, che consacra il diritto alla salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività;

**VISTA** la legge 13 novembre 2009, n. 172, relativa all'istituzione del Ministero della Salute;

**VISTO** il D.P.C.M. dell'11 febbraio 2014 n. 59, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della Salute”*;

**VISTO** il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, e, in particolare, l'articolo 122, che disciplina la figura e i poteri del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (anche *“Commissario straordinario Covid-19”*), al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza e attuare ogni intervento utile a fronteggiare l'emergenza stessa;

**VISTO** il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante *“Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale: *“In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022”*;

**VISTO** l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24 e ss.mm.ii il quale, al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia di COVID-19, ha istituito l'Unità per il completamento della campagna vaccinale (UCCV) e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia, operante fino al 30 giugno 2023, e subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

**VISTO** l'art. 2, comma 2, del predetto decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24 e ss.mm.ii ai sensi del quale: *“A decorrere dal 1° luglio 2023, l'Unità di cui al comma 1 è soppressa e il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla stessa, ivi inclusa la titolarità della contabilità speciale e del conto corrente bancario, di cui al comma 1. Al 31 dicembre 2023, il Ministero della salute procede alla chiusura della contabilità speciale e del conto*

*corrente di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le eventuali somme ivi giacenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte, anche con profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le eventuali risorse non più necessarie sono acquisite all'erario”;*

**CONSIDERATO**, altresì, che il comma 3 del predetto art. 2 del decreto-legge n. 24 del 2022, al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle strutture del Ministero della salute volte a supportare il contrasto alle pandemie in favore dei sistemi sanitari regionali, autorizza il Ministero della salute ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2022, tra l'altro, n. 3 dirigenti di II fascia, prevedendo il corrispondente incremento della dotazione organica;

**VISTO** il DM 30 maggio 2023 “*Modifiche al decreto 8 aprile 2015 e al decreto 30 luglio 2021 di individuazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia del Ministero della salute*”, registrato alla Corte dei conti in data 12 luglio 2023 (reg. n. 2056), con il quale in considerazione dell'aumento di organico previsto dal suindicato articolo 2, comma 3, del citato decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, vengono individuati presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria, le n. 3 strutture dirigenziali di livello non generale di cui al citato comma 3, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 24 del 2022;

**CONSIDERATO**, altresì, che la Direzione generale della prevenzione sanitaria presso il Ministero della salute è subentrata nella titolarità della contabilità speciale 6198, precedentemente intestata all'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia di cui al citato art. 2 del decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24 e ss.mm.ii;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2023, registrato dalla Corte dei Conti il 18 luglio 2023 con n. 2079, con il quale è stato conferito al dott. Francesco Vaia l'incarico di Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, per la durata di tre anni;

**VISTO** il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

**VISTO** in particolare l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023 che prevede la possibilità di procedere mediante affidamento diretto “*dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*”;

**CONSIDERATO** che l'art. 3, comma 1, lett. d) dell'Allegato I.1 al su menzionato D.lgs. 36/2023 definisce «affidamento diretto» l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;

**VISTO** l'art. 17, comma 1, del D.lgs. 36/2023 ai sensi del quale “*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*”;

**RICHIAMATO** il comma 2 del citato art. 17 del D.lgs., che prevede che *“in caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”*;

**VISTO** l’art. 229, comma 2, del suddetto D.lgs. 36/2023 secondo cui *“le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023”*;

**VISTO** l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal D.L 7 maggio 2012, n.52 (*disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica*) convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della Legge 6 luglio 2012, n. 94, ai sensi del quale le amministrazioni statali, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

**TENUTO CONTO** che nell’ambito della predisposizione del deposito nazionale vaccini situato presso l’Aeroporto militare di Pratica di Mare (RM) - Hangar «Butler» l’UCCV, ha proceduto, tra l’altro, all’acquisto di ultracongelatori deputati alla conservazione dei vaccini anti Covid-19 con specifico contratto siglato con la ditta “KW Apparecchi Scientifici S.r.l.”, con sede legale in Monteriggioni (SI), via della Resistenza, 119 (CF 00660040528);

**CONSIDERATO** che a giugno 2023 è stato riscontrato un malfunzionamento di uno degli ultracongelatori che ha comportato la messa fuori uso dello stesso;

**PRESO ATTO** della richiesta pervenuta alla Direzione generale della prevenzione sanitaria dai referenti tecnici del deposito nazionale vaccini - Hangar «Butler» di procedere al ripristino della scheda elettronica di uno degli ultracongelatori di scorta deputati alla conservazione dei vaccini anti Covid-19 e, contestualmente, di acquistare n. 6 batterie tampone di scorta per i citati dispositivi;

**CONSIDERATO** che gli ultracongelatori in parola rivestono particolare rilievo per la salute nazionale in quanto deputati alla conservazione dei vaccini anti Covid-19 stoccati presso il summenzionato deposito;

**TENUTO CONTO** dell’esigenza di garantire, nel più breve tempo possibile, il ripristino della piena operatività del deposito nazionale vaccini di Pratica di Mare situato presso l’Aeroporto militare di Pratica di Mare (RM) - Hangar «Butler»;

**CONSTATATO** che la scheda elettronica oggetto dell’intervento di ripristino, nonché le n. 6 batterie tampone di scorta afferiscono ad ultracongelatori prodotti dalla citata ditta “KW Apparecchi Scientifici S.r.l.”;

**RAVVISATA** pertanto la necessità di ricorrere ad un operatore economico con documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione della prestazione contrattuale, così come previsto dal citato art. 50 comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023;

**VERIFICATO** che la categoria merceologica di interesse è presente nel Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa), si ritiene sia possibile attuare la procedura dell'affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023;

**CONSTATATO**, altresì, che l'operatore economico "KW Apparecchi Scientifici S.r.l.", con sede legale in Monteriggioni (SI), via della Resistenza, 119 (CF 00660040528) è iscritto al sistema MePa nella categoria merceologica di interesse;

**VISTO** l'art. 15 del D.lgs. 36/2023 che prevede la nomina di un Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice;

## **DETERMINA**

**Art. 1** - Per le motivazioni di cui in premessa, di avviare la procedura per il ripristino della scheda elettronica di uno degli ultracongelatori di scorta deputati alla conservazione dei vaccini anti Covid-19 in uso presso il deposito nazionale vaccini di Pratica di Mare (RM) - Hangar «Butler» e, contestualmente, di acquistare n. 6 batterie tampone di scorta per i citati ultracongelatori;

**Art. 2** - Di ricorrere alla procedura dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.lgs. 36/2023;

**Art. 3** - Di individuare, in ragione di quanto riportato nelle premesse, come fornitore per i beni di cui all'art. 1 la ditta "KW Apparecchi Scientifici S.r.l.", con sede legale in Monteriggioni (SI), via della Resistenza, 119 (CF 00660040528);

**Art. 4** - Di contenere la spesa entro l'importo massimo di € 2.000,00 (*duemila/00*) Iva di legge inclusa, a gravare sulla contabilità speciale n. 6198, intestata al Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria;

**Art. 5** - Di nominare quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) il Dr. Ernesto Adabbo - Direttore dell'Ufficio 1 della Direzione generale della prevenzione sanitaria - ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Francesco Vaia

Direttore dell'Ufficio 1 DGPRE  
Ernesto Adabbo

Funzionari estensori  
Martina Lusi - Uff. 13 DGPRE  
Giulia Bedi - Uff. 13 DGPRE